

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2021, N. 7

**Legge regionale collegata alla legge regionale
di stabilità 2022¹**

Art. 1 (Modifica dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Modifica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e provvedimenti conseguenti")

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Modifica del calcolo del contributo previdenziale a sostegno dei coltivatori diretti per le domande presentate nel 2022)

1. La quota della contribuzione previdenziale per le domande presentate nel 2022 relative al contributo di cui agli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), viene calcolata con una percentuale forfettaria pari all'81 per cento degli importi versati per periodi in cui è dovuta la contribuzione previdenziale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4 (Piano integrato di attività e organizzazione)

1. La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 6, commi 6 e 8, individuate rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

¹ In B.U. 21 dicembre 2021, n. 50 - Numero Straordinario n. 2.

² Modifica il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 27 luglio 2020, n. 3.

³ Modifica il comma 3 dell'art. 13 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4.

Art. 5 (Modifica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione")

1. *(omissis)*⁴

Art. 6 (Progressioni verticali negli enti locali)

1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le categorie o fra le aree o fra qualifiche diverse possono avvenire tramite concorso pubblico con riserva di posti, concorso interno o procedura comparativa, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 96 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).⁵

1-*bis*. La procedura comparativa di cui al comma 1 è disciplinata nel rispetto dei criteri della valutazione della prestazione, dell'esperienza professionale e del merito. Con regolamento, i comuni danno attuazione al presente comma.⁶

1-*ter*. Per i comuni della provincia di Trento, in occasione della revisione degli ordinamenti professionali operata successivamente all'entrata in vigore del presente comma, gli accordi sindacali possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione provinciale vigente.⁷

Art. 7 (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali)⁸

1. Gli enti locali, anche avvalendosi delle rispettive associazioni di rappresentanza, possono applicare le disposizioni per l'effettuazione di selezioni uniche del personale recate dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga a quanto disposto dai rispettivi regolamenti organici del personale.⁹

Art. 8 (Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2)

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁵ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

⁸ Rubrica modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

⁹ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

¹⁰ Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 64 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.